

Risposte a quesiti ulteriori inoltrati all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici

Q1: Il comunicato dell'Osservatorio a chiarimento dell'avviso pubblicato sul BURT del 21.5.2008 specifica che per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a EUR 150.000 restano in vigore le disposizioni in essere che prevedono la trasmissione di elenchi trimestrali tramite la procedura Sitat-109, utilizzando l'apposito software disponibile sul sito dell'Osservatorio Regionale. Per quanto riguarda, invece, i contratti di servizi e forniture sotto la predetta soglia, non sono dovute comunicazioni fino a che non siano adottate disposizioni in merito da parte dell'Autorità di Vigilanza e dell'Osservatorio in attuazione dell'art. 5, comma 3, della LRT 38/07 e del successivo regolamento attuativo.

Poiché il regolamento di cui al DPGR n. 45/R del 7.8.2008 disciplina il nuovo archivio regionale dei contratti pubblici e, in particolare, prevede tutta una sezione ("Regolarità e sicurezza del lavoro") dedicata ai contratti di importo superiore a 20.000, per i servizi e forniture, ed a 40.000, per i lavori, nella quale vanno a confluire tutta una serie di dati (elencati nell'allegato B al regolamento), che le stazioni appaltanti debbono comunicare secondo la tempistica individuata all'art. 13 del medesimo regolamento, mi sono chiesta in quale rapporto stanno queste due diverse disposizioni (articoli 11, 12 e 13 del regolamento, da un lato, e comunicato dell'Osservatorio, dall'altro).

R1: Le comunicazioni di cui al nostro regolamento diverranno obbligatorie con il varo del nuovo sistema informativo, che sarà lo strumento, appunto, da utilizzare per la trasmissione. Sino a tale data restano in vigore i soli adempimenti di cui all'art.7 comma 8 del codice ed agli altri già disposti dall'autorità (come nel caso dei soli lavori al di sotto di 150mila euro), ciò che è possibile con l'applicazione Simog-Toscana che non è il nuovo sistema informativo di cui sopra ma appunto una applicazione per consentire lo specifico adempimento.

La coincidenza (voluta) fra gli obblighi di cui al citato art.7 comma 8 del codice e quelli previsti dal regolamento all'allegato C (intero ciclo dell'appalto) non deve dunque fare intendere tout court che tutti gli adempimenti richiesti dal regolamento siano già dovuti.

D2: Come da colloquio telefonico intercorso sono con la presente a richiederLe come procedere per l'inserimento dei dati relativi alla concessione di una proroga dei lavori.

L'intervento in oggetto è di importo inferiore ad EUR 500.000,00 per cui visto il punto 4 della Vs circolare non siamo obbligati alla comunicazione degli stati di avanzamento ed in questo senso abbiamo proceduto. Adesso ci troviamo nella situazione di dover inserire i dati relativi ad una proroga. Tali dati trovano la possibilità di essere inseriti solamente nella sezione dedicata agli stati di avanzamento, ma a questo punto dovrei prima inserire i sal precedenti (mai inseriti in virtù di quanto sopra) perchè di default il programma parte dal n.1? Resto in attesa di una Vs cortese risposta su come meglio procedere.

R2: intanto le preciso che la comunicazione degli stati di avanzamento lavori per interventi di importo inferiore a 500mila euro - e comunque superiore a 150mila euro - non è richiesta ai sensi del comma 8 dell'art.7 del D.Lgs. 163/06 ma lo è invece ai sensi della nostra L.R. 38/07 (vedi in particolare art.14 regolamento attuativo e relativo allegato C; l'obbligo potrà poi essere limitato ai soli contratti che prevedono impiego di manodopera).

Considerando tuttavia che tale obbligo entrerà in vigore con l'attivazione del nuovo sistema informativo dell'Osservatorio, prevista per il gennaio 2010, è dunque corretta ad oggi la sua interpretazione dell'adempimento.

Detto questo, per quanto concerne la concessione di proroga si devono distinguere due casi:

- qualora la proroga sia conseguente a variante deve essere indicata, in numero di giorni, nella relativa comunicazione obbligatoria per tutti gli interventi di importo superiore a 150mila euro;
- qualora la proroga sia concessa per motivi diversi, essendo in questo caso la richiesta di tale informazione prevista dalla modulistica dell'Autorità di vigilanza recepita dal sistema Simog-Toscana, all'interno della più ampia comunicazione relativa agli stati di avanzamento, e dunque essendo da ritenere parte della stessa, si ritiene che, sino all'entrata in vigore degli obblighi della L.R.38/07 di cui sopra, nessuna comunicazione sia dovuta se l'importo dell'intervento è inferiore a 500mila euro.

Q3: Sulla base di una convenzione sottoscritta dai Sindaci coinvolti, questa amministrazione ha effettuato la gara anche per conto di altri comuni relativamente all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, scolastica ed educativa (appalti esclusi di cui all'allegato IIB del Codice dei Contratti). Per le comunicazioni "successive" alla richiesta del C.I.G. quindi come dobbiamo fare? Gli altri comuni al momento non possono entrare nella gara o visualizzare quello che abbiamo inserito noi. Come ci comportiamo?

R3: In primo luogo, trattandosi di “contratto escluso”, non devono essere trasmesse schede informative sull'aggiudicazione e le successive fasi ai sensi dell'art.7 comma 8 del D.lgs.163/06 sino a diversa comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici e, per i contratti che prevedono comunque impiego di manodopera, sino all'attivazione del nuovo sistema informativo dell'osservatorio regionale (vedi sezione “chiarimenti”). Al momento è dunque obbligatoria la sola richiesta del C.I.G.

Se altrimenti si fosse trattato di un contratto “non escluso”, considerando in questo caso il Comune al pari di una Centrale di Committenza, sarebbero valse le indicazioni circa la momentanea sospensione delle comunicazioni successive a quella dell'aggiudicazione in capo alle stazioni appaltanti aderenti.

Q4: Non potendo avanzare nella procedura, sono a chiedere se la pubblicazione dei dati richiesti dall'Autorità della Vigilanza può essere considerata assolta, dal responsabile del procedimento appartenente ad una centrale di committenza con l'inserimento dei dati relativi all'aggiudicazione in quanto la gestione del contratto è di spettanza dei singoli enti aderenti e la “centrale” non è pertanto in possesso dei dati relativi.

R4: la problematica della trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti che agiscono come centrali di committenza, è da tempo all'attenzione dell'Autorità di vigilanza che sta aggiornando il proprio sistema informativo Simog (e con esso Simog Toscana) per consentire la trasmissione dei dati sull'aggiudicazione - contenuti vuoi nella scheda aggiudicazione che nella successiva di inizio – da parte delle centrali di committenza.

Successive modifiche consentiranno poi alle singole SA che si avvalgono del contratto di proseguire con la trasmissione delle successive informazioni di competenza.

In attesa di tali modifiche la trasmissione dei dati nei casi di aggiudicazioni da parte di centrali di Committenza o situazioni assimilabili è da considerare sospesa. I termini per l'assolvimento dell'adempimento dovranno pertanto essere calcolati a far data dalla disponibilità delle necessarie procedure informatiche per la trasmissione dei dati.

Q5: Nel caso di servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, l'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune, ma viene

remunerata con una provvigione calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per la stipula delle polizze.

In questo caso non sono pertanto previsti valori relativamente ai campi, invece obbligatori, del “finanziamento”, dell’”importo finanziato” e delle “somme a disposizione”.

Come ci si comporta in questo caso in cui la procedura non consente di proseguire l’inserimento dati in quanto non sono stati imputati dati considerati obbligatori?

R5: Secondo quanto risulta da risposta ad analoghi quesiti (d16 e d15) cui ha risposto l’AVCP, si rileva che::

1. l’importo relativo alle somme a disposizione, rinvenibile nella sezione “Dati economici dell’appalto” della scheda “Fase di aggiudicazione” deve ricomprendere tutte le spese accessorie dell’appalto, quali per esempio le spese per la pubblicità di gara, il contributo all’Autorità etc.;
2. il campo relativo all’importo di aggiudicazione/affidamento rinvenibile sempre nella scheda “Fase di aggiudicazione” può all’occorrenza - nel caso di non individuazione dello stesso - essere valorizzato con la cifra “0” (zero);
3. non vanno compilate né trasmesse le schede informative relative alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, anche qualora si tratti di contratti di valore stimato uguale o maggiore di euro 500.000, bensì unicamente quelle relative alla “Fase iniziale di esecuzione del contratto”, alla “Fase di conclusione del contratto” ed alla “Fase di collaudo”.

Q6: L’art. 7 comma 8 del D. Lgs 163/06 richiede espressamente la trasmissione all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione contenente il numero ed i dati essenziali relativi ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si deve procedere alla trasmissione dei dati relativi ai suddetti contratti anche tramite la procedura SIMOG - Toscana?

R6: No, al momento l’obbligo della trasmissione della relazione annuale è assolta tramite la richiesta del C.I.G., obbligatoria anche per tale tipologia di contratti ed attraverso la quale sono infatti già comunicati i dati essenziali del contratto. Resta ferma la possibile nuova attivazione da parte dell’Autorità di vigilanza di una nuova rilevazione ad hoc per i contratti esclusi e gli ulteriori obblighi previsti dalla norma regionale, e che saranno attivi solo con il nuovo sistema informativo, per i contratti che prevedono impiego di manodopera ai sensi dell’art.11 del regolamento di attuazione della L.R.38/07.

Q7: In caso di rinnovi di contratti di affidamento di servizi che discendono da procedure di gara svolte in anni precedenti, i dati da trasmettere a SIMOG - Toscana sono quelli della vecchia gara?

R7: In tali casi si deve procedere richiedendo un apposito CIG, e procedere con le comunicazioni come se si trattasse di una nuova gara (dunque riportando gli elementi della precedente). Nel caso dia obbligatorio il contributo (se contratto di importo superiore a 150mila euro) questo dovrà essere effettuato dalla stazione appaltante e dall’affidataria come unica partecipante.

Q8: In caso di appalti divisi in lotti, i cui singoli lotti sono inferiori a 150.000 € ma che complessivamente superano suddetta soglia, dobbiamo procedere alla trasmissione dei dati?

Si tenga conto che in questo caso gli aggiudicatari possono essere diversi operatori economici, uno per singolo lotto.

R8: L'oggetto della comunicazione è da intendere il singolo lotto e non l'intera gara. Dunque, nel caso indicato, non devono essere trasmesse informazioni ai sensi dell'art.7 comma 8 del D.Lgs.163/06, ma si dovranno comunque rispettare gli eventuali obblighi previsti per ciascun lotto per i contratti di importo inferiore a 150mila euro (riepiloghi trimestrali in caso di lavori pubblici, e nuove rilevazioni non ancora in essere previste dall'AVCP e dalla normativa regionale per i contratti che prevedono impiego di manodopera ai sensi dell'art.11 del regolamento di attuazione della L.R.38/07).

Q9: il punto n. 3 del comunicato dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici del 30/10/2008 prevede l'invio dei dati in merito ai contratti di lavori e servizi/forniture di importo superiore a EUR 150.000,00 aggiudicati o affidati rispettivamente a far data dal 1/05/2008 e dal 01/01/2008. Tali comunicazioni riguardano esclusivamente contratti affidati tramite procedure di gara oppure l'obbligo di trasmissione permane anche nel caso in cui gli affidamenti siano diretti, come nel caso di servizi appaltati a cooperative sociali?

R9: in merito al quesito posto si conferma che, a prescindere dalla legittimità di un affidamento diretto per importo superiore a 150mila euro la cui valutazione, non richiesta, non compete questo ufficio quanto piuttosto l'organo di vigilanza a cui i dati saranno in ultimo trasmessi, le comunicazioni devono essere effettuate vuoi ai sensi della nostra Legge regionale che ai sensi del comma 8 dell'art.7 D.Lgs. 163. Entrambi infatti non prevedono distinzioni in base alla procedura di affidamento e se pertanto il contratto in oggetto non rientra fra quelli di cui agli artt.19-26 del Codice (per i quali è comunque prevista una comunicazione dei dati essenziali che è ritenuta evasa con la richiesta del Codice Identificativo gara - CIG - all'Autorità di vigilanza), l'adempimento è da ritenere obbligatorio ai sensi di tali norme.

Q10: La comunicazione ex art. 7 comma 8 del Codice (D. Lgs. 163/2006) riguarda anche le adesioni a convenzioni Consip.

R10: Sì, anche le adesioni Consip, come a qualunque contratto aggiudicato da una Centrale di Committenza, rientrano negli obblighi di trasmissione. Tale adempimento è tuttavia ad oggi sospeso, per gli enti aderenti che saranno tenuti a compilare le schede informative relative alle fasi successive all'aggiudicazione, per quanto già esposto nel quesito 4.

Q11: questo comune ha espletato una gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il servizio è già stato affidato in concessione in base agli esiti della gara: La ditta assegnataria gestirà il servizio compreso la riscossione dell'imposta provvedendo poi a versare quanto incassato, detratto dell'aggio concordato in sede di gara, all'ente comunale garantendo in ogni modo un minimo annuo a favore dell'ente.

Relativamente a quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs 163/06 - trasmissione informazioni al simog - siamo in ogni modo tenuti a trasmettere i suddetti dati compilando le apposite schede informative a disposizione nel sito dell'osservatorio regionale?

R11: Le concessioni di servizi, come quelle di lavori pubblici, sono soggette agli obblighi di cui all'art.7 comma 8 del D.Lgs.163/06, ma l'AVCP non ha ancora predisposto la necessaria modulistica e dunque tale obbligo non è al momento "attivo".

Resta, per le concessioni, l'obbligo di richiesta del C.I.G. e della relativa eventuale contribuzione.

Q12: Visto il punto 11 lett. "a" dell'avviso di trasmissione dei dati contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi ex art. 7 comma 8 D.Lgs. 163/06 e pubblicazione bandi on-line dei bandi, degli avvisi e degli delle procedure di affidamento ex art. 66 comma 7 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 10 L.R. 38/07 siamo a chiedere se devono essere pubblicati gli esiti degli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori di qualsiasi importo o solo se superiori a 20.000 euro.

R12: Al pari degli altri affidamenti, anche gli esiti di quelli di servizi di progettazione rientrano fra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.10 della L.R.38/07 indipendentemente dall'importo. In generale, in considerazione anche di limitazioni attese dal regolamento di attuazione del D.Lgs.163/06 in fase di redazione, questo Osservatorio è orientato ad escludere da detti obblighi affidamenti diretti di importo inferiore a 20mila euro che non comportano impiego di manodopera ai sensi dell'art.11 del regolamento della L.R.38/07.

Q13: le dichiarazioni di avvilimenti sono soggette ad obbligo di pubblicazione sul sito dell'osservatorio regionale tramite la procedura Sitat?

R13: circa l'obbligo di pubblicazione sul "sito dell'osservatorio" delle dichiarazioni di avvalimento di cui all'art.49 comma 11, si precisa che:

Il "sito dell'osservatorio", richiamato anche in altri articoli quali principalmente il 66 (pubblicazione bandi) dovrà essere appositamente e formalmente istituito dal Ministero tramite il nuovo regolamento.

Per quanto sarà prevedibilmente al suo interno, esso non coincide dunque con l'attuale sito dell'Autorità di Vigilanza, il quale ad oggi per tale motivo non può prevedere alcuna procedura per la pubblicazione delle dichiarazioni come dei bandi di gara.

Tale sito non coincide dunque neppure con quello dell'Osservatorio regionale, richiamato indirettamente dalla legge in tutti i casi in cui , come nell'art.66, si rimanda a quanto disposto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20/2001 (che rimanda alla pubblicazione sui siti regionali laddove attivati).

Se dunque non può essere ad oggi ritenuta obbligatoria la trasmissione delle dichiarazioni ai fini della pubblicità sul sito informatico dell'Osservatorio, lo è tuttavia a nostro avviso la trasmissione delle stesse dichiarazioni (e dell'aggiudicatario) all'Autorità per l'esercizio della vigilanza, disposta nello stesso comma.

Ad oggi invero non ci risultano specifiche disposizioni dell'Autorità circa modalità ed eventuale modulistica di riferimento per tale trasmissione. Sugerirei pertanto, salvo verifica diretta con gli uffici dell'Autorità di cui ci faremo carico nel caso comunicandole i risultati, di inviare alla stessa copia cartacea dei documenti in oggetto facendo riferimento, nella nota di accompagnamento, a quanto disposto dall'art.49.

Q14: Chiarimenti sulla pubblicazione dei bandi e dell'esito delle aggiudicazioni riguardanti gli appalti dei servizi di cui all'art. 20 del Codice dei Contratti, di importo superiore alla soglia comunitaria. Il bando mi sembra che debba essere pubblicato in forma integrale solo sul sito Internet della stazione appaltante e che quest'ultima abbia la facoltà (non l'obbligo) di fare ulteriori pubblicazioni. Mi può dare conferma?

Dalla interpretazione che avevo dato dall'art. 66 del Codice ritenevo che l'avviso di aggiudicazione andasse trasmesso soltanto alla Commissione entro 48 giorni dall'aggiudicazione stessa.

Dalle recenti disposizioni del Vostro Osservatorio emerge invece l'obbligo di inviare la comunicazione anche all'Organismo Regionale di Controllo entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, facendo riferimento all'art. 7 del D.Lgs 163/06 che credevo non fosse da applicare per gli appalti dei servizi socio-educativi-sanitari. Mi può spiegare perchè il mio ragionamento è errato?

R14: per i contratti di cui all'art.20 del Codice di cui lei ci chiede, non si applica in effetti l'art.66 dello stesso dlgs.

Non esisterebbe dunque obbligo di pubblicazione del bando di gara sul sito del ministero delle Infrastrutture e quindi, in base al DM 6/2001 sul sito dell'osservatorio regionale, mentre sussisterebbe la pubblicazione dell'esito (il comma 1 dell'art.65 rimanda infatti al 66 per le modalità, fatta salva la possibilità di acconsentire o meno di cui al comma 4 dello stesso art.65).

Le distinzioni in materia di pubblicazione di bandi e esiti, sono tuttavia superate dall'art.10 della nostra legge regionale (38/07), il quale dispone infatti l'obbligo di pubblicazione sulla pagina web dell'osservatorio (ciò che avviene tramite la procedura Sitat) per tutti i contratti a prescindere dalla tipologia e dall'importo.

Anche nel caso che lei pone, la pubblicazione on-line sul nostro sito va dunque effettuata sia per il bando che per l'esito. In quest'ultimo caso, come lei indica correttamente, entro 48 giorni dall'aggiudicazione.

Non si deve tuttavia fare confusione con quanto disposto dal comma 8 dell'art.7 del Codice, anch'esso

oggetto del nostro comunicato del 30 ottobre u.s.. Questo infatti si riferisce non alla pubblicazione ma alla trasmissione di informazioni sull'aggiudicazione e sulle fasi successive alla stessa, utilizzando una apposita modulistica ed una apposita procedura (simog-toscana). Da tale diverso adempimento i contratti di cui all'art.20 sono infatti esclusi. Per questi sussiste il solo obbligo di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati essenziali, obbligo ad oggi tuttavia non ancora regolamentato dall'Autorità di vigilanza la quale, al momento, pare intendere tale adempimento evaso con la richiesta del Cig, obbligatorio anche per tali contratti.

Anche in questo caso la nostra LR 38/07 supera tale distinzione almeno limitatamente a quei contratti per i quali è previsto impiego di manodopera (vedi in particolare l'art.11 del regolamento della stessa legge). Ma tale obbligo diverrà effettivo solo con la piena operatività del nuovo sistema informativo del nostro osservatorio, prevista non prima del prossimo settembre. Sino a quella data dunque niente è dovuto sull'aggiudicazione di detti contratti, salvo quanto già detto in tema di "pubblicazione dell'esito".

Q15: Si evidenzia il problema concernente la scheda collaudo in quanto i dati richiesti, relativamente ad alcune tipologie di servizi e forniture, risultano incongruenti ed illogici. Stiamo inserendo i dati relativi ad un appalto per il servizio di pulizia di Uffici comunali e nella scheda viene ad esempio richiesto , come campo obbligatorio, l'importo di progettazione e le indicazioni relative al collaudo, dati che ci risulta impossibile reperire.

R15: L'incongruenza che rilevata è corretta e l'errore sta evidentemente nel sistema Simog – utilizzato in riuso dall'AVCP in attesa del nuovo Sistema informativo regionale – che richiede tali dati come obbligatori. Come in casi analoghi, in attesa degli opportuni aggiustamenti al sistema, si potrà porre in tali campi la cifra minima consentita, corrispondente a 0,01 euro.

Q16: Entro il 30 giugno di ogni anno si devono inviare i dati relativi agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente. Nel 2008 questo Ente ha affidato il servizio di

accompagnamento sugli scuolabus dell'importo di EUR 674.730,00. E' un servizio affidato con procedura negoziata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e di questo è stata inviata una relazione alla Autorità nel mese di Gennaio 2009. Dato che si tratta di un appalto di rilevanza comunitaria, vorrei sapere se va compilato anche il prospetto di cui in oggetto e, se sì, quali siano i contenuti e le modalità di invio.

R16: l'art.250 del D.Lgs. pone in capo all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, inteso come sezione centrale, l'onere della redazione dei prospetti statistici per i contratti di rilevanza comunitaria. Tali prospetti saranno redatti utilizzando le comunicazioni dovute all'Osservatorio stesso, tramite le sezioni regionali competenti, ai sensi del comma 8 dell'art.7. Comunicazioni che nella nostra regione sono trasmesse con il sistema Simog-Toscana di questo Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici. Niente di più, oltre a tali già molto dettagliate comunicazioni, è dovuto dunque ai sensi dell'art.250.

Un problema potrebbe porsi semmai per i contratti di servizi esclusi (artt. 19-26) per i quali dette comunicazioni non sono dovute e deve essere invece trasmessa la relazione di riepilogo ai sensi dello stesso comma 8 art.7 del Codice. L'Autorità ha disposto che, in attesa di successive disposizioni ed in particolare dell'avvio di una rilevazione ad hoc, tale obbligo si intende assolto con la richiesta del Cig e con il suo successivo perfezionamento.

Qualora si sia regolarmente assolto agli obblighi informativi di cui sopra, niente è dunque dovuto ai sensi dell'art.250. In caso contrario, anche per evitare le sanzioni previste, si dovrà provvedere se pure in ritardo. Tutto ciò sino a che l'Autorità non emetta un comunicato con diverse disposizioni, una eventualità che visti alcuni precedenti non è da escludere e che potrebbe avvenire anche in data successiva al 30 giugno (nel caso provvederemo a darne pubblicità anche sul nostro sito). Sino a quel momento comunque valgono le indicazioni sopra fornite.

Q17: Avrei bisogno di sapere se è attivo dal 2009 l'obbligo per gli enti locali di predisporre la programmazione dei contratti di forniture e servizi come previsto all'art 29 della LR 38/2007 ed eventualmente capire come va fatto questo atto.

R17: non avendo disposto diversamente, la redazione del programma di forniture e servizi ai sensi dell'art.29 della LR 38/07 è da ritenersi obbligatoria già per l'annualità 2009.

Se se si è già provveduto ad approvare il bilancio preventivo si intende che il programma dovrà essere adottato con atto a parte. Le modalità di formazione dovranno, ai sensi del comma 3, essere disciplinate dall'Ente senza particolari vincoli a parte quelli del contenuto di cui al comma 2 meglio specificato nel nostro comunicato del 22 aprile u.s. che le allego.

Lo stesso comunicato indica la possibilità di pubblicare il programma, una volta adottato, sul sito dell'osservatorio attraverso la procedura Sitat, ancorchè tale pubblicazione, nelle more della attivazione del nuovo sistema informativo di cui al regolamento di attuazione della lr 38, non è da ritenersi obbligatoria (ma, considerata l'utilità ovviamente auspicabile al pari della pubblicazione sul profilo del committente dell'Ente).

Q18: In relazione ai contatti telefonici intercorsi con i quali abbiamo concordato che è possibile interrompere le comunicazione relative ai contratti affidati da questa Società nel periodo seguente l'entrata in vigore del D.LGS 163/2006, in quanto la norma attuale ha previsto anche per le società che operano nel settore idrico di inviare solo le schede relative all'affidamento del contratto, le chiedo se è sufficiente comunicare l'elenco dei contratti che possono essere esclusi dall'obbligo e chiudere il rapporto ad oggi in quanto i dati in vostro possesso sono già ritenuti sufficienti.

R18: in merito agli obblighi di comunicazione relativi ai contratti nei settori speciali - fra i quali anche quelli idrici di cui all'art.209 del D.Lgs. 163/06 - i quali sono limitati a quelli di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art.7 dello stesso "Codice", non esiste alcun dovere da parte vostra di trasmettere l'elenco dei contratti per i quali, in forza delle disposizioni di cui sopra, interromperete

In merito all'esclusione dei contratti di cui al citato art.209, a scanso di equivoci sorti con altra amministrazione, è forse utile sottolineare che la stessa va riferita all'oggetto del contratto e non, tout court, all'insieme dei contratti posti in essere dall'amministrazione che - come la vostra - agisce nel settore "speciale". Vostri contratti di oggetto diverso da quelli di cui agli articoli da 208 a 213 del Codice sono pertanto da considerare a tutti gli effetti "ordinari".

Q.19: E' ancora necessaria la richiesta del CUI ai fini delle comunicazioni all'Osservatorio centrale di Roma di lavori d'importo superiore a 150.000 euro (schede fatti specifici)?

R.19: La richiesta del CUI riguardava aggiudicazioni di lavori pubblici antecedenti al primo maggio 2008 e quindi all'entrata in funzione del sistema Simog (e nella nostra regione Simog Toscana). Per le aggiudicazioni successive è infatti sufficiente la richiesta del Codice Unico gara (CIG).

Salvo per aggiudicazioni antecedenti alla data indicata, per le quali dunque deve già essere stato richiesto il CUI e per le quali devono essere state trasmesse le comunicazioni a questa sezione regionale attraverso la procedura Sitat-109, le "comunicazioni di fatti specifici" sono state soppresse in quanto inglobate nella modulistica Simog.

Q20: Nel caso in cui successivamente all'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, intervenga una cessione od un affitto d'azienda che interessi l'impresa aggiudicataria, come comunicare che i lavori verranno eseguiti da un' impresa diversa da quella risultante dall'aggiudicazione?

R20: Dovrà in tal caso essere utilizzata l'apposita modulistica del sistema Simog relativa alla "variazione anagrafica dell'aggiudicatario in corso d'opera".